

Lavoro autonomo/1

Dalla neutralità fiscale un incentivo alle aggregazioni professionali

Operazioni in doppia sospensione d'imposta
Riconosciuta anche l'irrilevanza per l'Iva
mentre il registro è in misura fissa

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli

conferimenti di complessi unitari di attività materiali e immateriali (inclusa la clientela) e passività in società costituite per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, in studi associati e società semplici professionali avverranno secondo un meccanismo di doppia sospensione d'imposta, analogamente a quanto da anni avviene per i conferimenti in società nell'ambito dell'attività d'impresa, in base all'articolo 176 del Tuir.

Il nuovo articolo 177-bis introdotto dal decreto di riforma Irpef/Ires, infatti, prevede che il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazio-

ni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite, mentre il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

Il testo finale recepisce la richiesta formulata dalla commissione Finanze della Camera (parere favorevole approvato il 19 novembre scorso) di specificare che il complesso dei beni e delle passività conferite deve caratterizzarsi per il fatto di essere un insieme definito di beni "organizzati" e non una semplice somma di elementi tra loro slegati. La neutralità introdotta per conferimenti e appor-

ti viene estesa ad altre operazioni di aggregazione aziendale, quali trasformazioni, fusioni e scissioni di società tra professionisti, studi associati e società semplici professionali.

Nelle bozze del decreto era prevista anche la fattispecie degli apporti delle posizioni partecipative possedute nelle associazioni o società semplici professionali in altri studi associati o Stp, ma, accogliendo anche in questo caso il parere parlamentare, la specifica è stata eliminata, in quanto di rara frequenza e già inclusa nelle fattispecie regolamentate.

Il meccanismo di nuova introduzione è quello di una neutralità obbligata, senza possibilità di gestire un realizzo controllato con eventuale emersione di plus/minusvalenze fiscalmente rilevanti. Anche nelle dichiarazioni dei redditi di lavoro autonomo, quindi, debutterà qualcosa di simile all'attuale quadro RV del reddito d'impresa, destinato a monitorare l'evoluzione del doppio binario civilistico-fiscale (eserc-

zio non banale per studi associati e società semplici prive della contabilità ordinaria).

Le società interessate da queste disposizioni sono quelle:

- per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge n. 183/2011;
- diverse dalle precedenti ma sempre regolamentate nel sistema ordinistico (ad esempio le società tra avvocati di cui all'articolo 1 della legge 124/2017 e agli articoli 16 e seguenti del Dlgs 96/2001).

Sembrano, quindi, restare fuori dal perimetro delle novità, oltre alle società che non hanno come oggetto l'esercizio di attività professionali, anche tutte quelle estranee alla regolamentazione del sistema ordinistico.

Non facendo riferimento ad una decorrenza specifica, queste norme si applicano «per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

L'aspetto di maggior interes-

se è costituito dal fatto che, sino ad oggi, l'Amministrazione finanziaria aveva considerato i conferimenti da professionista a Stp come fiscalmente rilevanti e privi della neutralità che caratterizza la continuità reddituale (risposta a interpello n. 125/2018 che richiama gli articoli 9 e 54 Tuir), negando che al passaggio da studio associato a società tra professionisti potesse applicarsi l'articolo 170 del Tuir (risposta a interpello n. 107/2018) in luogo delle regole proprie della trasformazione eterogena disciplinata dall'articolo 171 del Tuir.

Altro aspetto non trascurabile che viene previsto dal decreto delegato è quello di garantire a queste operazioni l'irrilevanza ai fini Iva e l'applicazione dell'imposta di registro fissa, sempre però a condizione che coinvolgano complessi unitari di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela, nonché di passività, organizzati per l'esercizio dell'attività artistica o professionale. ●